

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

Si sottolinea che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è indispensabile per il successivo collocamento a riposo e non potranno essere disposte cessazioni per le domande presentate successivamente al 07 dicembre 2020.

Attenzione il personale che sarà collocato in pensione d'ufficio con 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva dovrà presentare unicamente domanda all' Inps per percepire la pensione.

Tale domanda dovrà essere prodotta telematicamente secondo le modalità indicate sul sito INPS dall'interessato all'Ente previdenziale (INPS), eventualmente avvalendosi anche dell'ausilio dei Patronati, così come puntualmente indicato nella nota ministeriale, a pena di improcedibilità della domanda. Si sottolinea che l'importanza della presentazione di questa ulteriore domanda è indispensabile per l'erogazione del trattamento pensionistico da parte dell'INPS ed è diversa da quella per la cessazione dal servizio (ISTANZA ON LINE) che è interruttiva del rapporto lavorativo.

Al solo personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea. I requisiti necessari per accedere al trattamento di quiescenza, sono quelli riportati nell'apposita tabella allegata alla circolare ministeriale.

Le domande di trattenimento in servizio (richiesta di proroga) ai sensi dell'art. 1, c. 257, della L. 208/2015, modificato dall'art. 1, c. 630 della L. 205/2017, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, dovranno essere presentate in formato cartaceo sempre entro il 07 dicembre 2020 ed indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità che, successivamente, le invierà, previa valutazione, con decreto di accettazione della proroga allo scrivente ufficio.

Non saranno accolte le istanze di proroga del servizio o di rinuncia alla presentazione della domanda di cessazione inoltrate successivamente alla data del 07 dicembre 2020.

Al fine di consentire tempestivamente all'INPS una corretta determinazione delle anzianità contributive, le SS.LL. dovranno trasmettere la seguente documentazione e, se eventualmente prodotta dall'interessato, completa anche di documento d'identità dello stesso, inserendo prioritariamente nell'oggetto i dati anagrafici del dipendente ( COGNOME – NOME –DATA DI NASCITA – CODICE FISCALE – CATEGORIA/QUALIFICA) : \* **Decreto o presa d'atto di collocamento a riposo emesso dal Dirigente scolastico;** \* Certificato di servizio scolastico statale cumulativo (pre-ruolo e ruolo), completo dell'indicazione dei periodi effettivamente retribuiti, dell'Ente Previdenziale presso cui sono stati versati i contributi, dei periodi di assenza senza retribuzione a qualsiasi titolo (es. aspettativa famiglia), nonché dei periodi di servizio a tempo parziale e delle assenze legate alla fruizioni di congedo per assistenza a familiari con handicap (art. 42, comma 5 d.lgs. 151/2001) e di qualsiasi altro elemento che possa influire sul calcolo pensionistico ( se ancora non trasmessi allo scrivente ufficio). Si precisa di evidenziare i servizi attestanti il diritto alle relative maggiorazioni (es. servizio prestato presso scuole italiane all'estero, presso scuole carcerarie o altra scuola speciale, etc., vedi paragrafo n. 3 della circolare INPS n. 4 del 17/01/2018); \* Foglio matricolare del servizio militare (anche in caso di esonero o dispensa); \* Ulteriori certificati di servizio relativi ad attività svolte presso altre Amministrazioni (es. Enti Locali, Ministeri vari, FF.SS., PP.TT., scuole elementari parificate con contributi presso CPIASEP, etc.); \* Decreti di riscatto/ computo/ricongiunzione ai fini pensionistici rilasciati da Uffici Scolastici diversi da Caserta o da altre Amministrazioni; \* **Copia dei verbali delle Commissioni Mediche per l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 80 – legge 388/2000, in caso di invalidità superiore al 74%;** \* **Copia certificazione attestante i benefici legge 336/70 (es. orfano di guerra, profughi, etc.);** \*Ogni altra documentazione utile che l'interessato intenda produrre per una completa sistemazione della propria posizione assicurativa.

I.C. "ANIELLO CALCARA"  
MARCIANISE - CEICBAT005

16 NOV 2020

Prot. N. 4290 / 1 07



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta**  
**email: usp.ce@istruzione.it - pec: uspce@postacert.istruzione.it**  
**Tel. 0823.216413 – C.F. 80100690611**

**URGENTE**  
**DA NOTIFICARE AL PERSONALE**

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali  
di ogni ordine e grado  
Caserta e Provincia  
Loro Sedi  
e p. c. All'INPS  
Direzione Provinciale di Caserta  
[direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it)  
Alle OO.SS. della scuola  
Loro sedi

AI SITO WEB

**Oggetto:** D.M.12 novembre 2020 n. 159.

Cessazioni dal Servizio del personale scolastico con decorrenza **1° settembre 2021**  
Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con riferimento alle pubblicazioni da parte del MI – DGPER del **D.M.12 novembre 2020 n. 159** e della relativa **Circolare Ministeriale prot.36103 del 13/11/2020** recanti indicazioni operative riguardo le cessazioni dal servizio dal 01/09/2021, nonché i provvedimenti di quiescenza, del personale del comparto scuola e dell'area V- Dirigenza scolastica, si precisa quanto segue :

Il D.M. citato **ha stabilito al 07 dicembre 2020** il termine per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione dal servizio e **delle eventuali revoche di presentazione delle stesse.**

Per i **Dirigenti Scolastici** il termine di presentazione delle domande è, invece, fissato al **28 febbraio 2021**.

**Il personale che intenda cessare dal servizio con decorrenza 1 settembre 2021, dovrà, seguire la seguente procedura :**

- 1) inoltrare istanza di cessazione dal servizio, ESCLUSIVAMENTE, attraverso la procedura WEB POLIS“istanze online” disponibile sul sito del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it));**  
Nello specifico, l'interessato deve essere in possesso di username, password e codice personale per l'inoltro della domanda. Tenuto conto del particolare momento e che la nostra Provincia a partire dal giorno 15/11/2020 diventerà ZONA ROSSA, si chiede la collaborazione delle SS.LL. nel predisporre che gli uffici di segreteria possano dare supporto al personale che trova difficoltà nel reperire i predetti elementi identificativi.
- 2) Presentare domanda per l'erogazione della pensione diretta ordinaria, direttamente all'INPS esclusivamente attraverso le seguenti modalità:**
  - presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
  - presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  - presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Digitally signed by ROMANO  
VINCENZO  
C = IT  
O = MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

## CASISTICA

L'Amministrazione ( LA SCUOLA ) deve procedere obbligatoriamente al collocamento a riposo d'ufficio, salvo istanza volontaria già presentata dall'interessato, nei seguenti casi:

***Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi –  
Art. 24, commi 6 e 7 della legge n. 214/2011***

- **D 'Ufficio per chi compie i 67 anni di età entro il 31/08/2021.**
- A domanda per chi compie i 67 anni tra il 01 settembre 2021 e il 31 dicembre 2021;

***Pensione di vecchiaia lavori gravosi e usuranti***

I lavoratori che svolgono mansioni gravose \* (come gli insegnanti della scuola dell'infanzia, ad esempio) possono accedere alla pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi. Per chi li compie (in presenza di almeno 30 anni di contributi) entro il 31 agosto il pensionamento è d'ufficio, per chi li compie tra il 1 settembre e il 31 dicembre il pensionamento è a domanda.

La potranno presentare domanda di dimissioni cartacea, con decorrenza **1° settembre 2021**, solo dopo aver ottenuto il riconoscimento da parte dell'INPS.

\*[36 anni di contributi per lavori gravosi (insegnanti Infanzia ed educatori asilo nido) e svolgimento di tali lavori da almeno 7 anni negli ultimi 10 o da almeno 6 anni negli ultimi 7].

***Pensione anticipata art. 24, comma 10 della legge n. 214/2011***

A domanda per le donne con almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2021 (41 anni e 6 mesi entro il 31 agosto 2021);

A domanda per gli uomini con almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2021 (42 anni e 6 mesi entro il 31 agosto 2021).

Il termine del 07 dicembre 2020 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

***Pensione anticipata quota cento art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26***

- A domanda per chi compie i 62 anni di età e almeno 38 anni di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2021.

**Si richiama l'attenzione, sulla possibilità riconosciuta al personale dimissionario di presentare due domande di cessazione: la prima riferita alle domande di cessazione consueta e la seconda di cessazione per le anzianità di cui alla c.d. "quota cento", che sarà trattata in subordine alla prima domanda.**

***Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243)***

Per le sole donne è possibile il pensionamento con l'**opzione per il sistema contributivo**.

Il pensionamento è consentito dal 1 settembre 2021 a condizione che il requisito di età (58 anni) e contribuzione (35 anni) sia stato maturato entro il 31 dicembre 2019 e che venga esercitata l'opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

**ADEMPIMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2021**

**Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro**

Come è noto il decreto legge n. 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, previsto dall'art. 16 del d.lgs 503/92 confluito nell'art. 509, c. 5 del d.lgs n. 297/94.

Tuttavia, l'art. 1, c. 257 della L. 208/2015, modificato dall'art. 1 c. 630 della L. 205 del 2017 ha previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio oltre il limite di età, per non più di tre anni.

Tale trattenimento dovrà essere autorizzato dal dirigente scolastico con l'emissione di un provvedimento motivato.

Nulla è invece innovato rispetto al c. 3 del citato art. 509 che disciplina il trattenimento in servizio per raggiungere il minimo pensionistico. **Ne consegue che per l'anno 2021 potranno chiedere la proroga di permanenza in servizio solo coloro che, compiendo i 67 anni entro il 31 agosto 2021, non sono in possesso di un'anzianità contributiva pari a 20 anni.** L'amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini), da possedere sempre entro il 31 agosto 2021, senza operare alcun arrotondamento al compimento del limite per la permanenza in servizio d'ufficio, per limiti di età, ossia 65 anni, entro il 31/08/2021, come previsto dall'art. 2, c. 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

**Il Dirigente Scolastico, al fine di effettuare una valutazione corretta dell'anzianità di servizio del personale che deve essere collocato d'ufficio in quiescenza può prendere conoscenza della presenza di una pratica di computo- riscatto o di ricongiunzione interrogando lo stato matricolare del docente/personale ATA.** Infatti, nello stato matricolare, alla fine della parte riferita alla progressione economica della carriera, è riportato un prospetto riassuntivo dei provvedimenti emessi dall'amministrazione, che può servire come input per cercare nel fascicolo personale il provvedimento o, nel caso che non vi sia copia, per richiederlo all'interessato.

E' il caso di rammentare che è necessario richiedere al docente/personale ATA, oggetto dell'aggiornamento in nuova passweb, se ha provvedimenti di riconoscimento dei periodi precedenti al ruolo emessi direttamente dall'INPS, considerato che dal 01/09/2000 le pratiche sono inoltrate direttamente al predetto ente previdenziale.

**I provvedimenti per il collocamento d'ufficio per limite d'età, dovranno essere emessi dai dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2021 e trasmessi, via PEC, a questo Ufficio e all'INPS - sede di Caserta ai seguenti indirizzi di posta certificata: [uspce@postacert.istruzione.it](mailto:uspce@postacert.istruzione.it) [direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it)**

Si ricorda, che il trattenimento in servizio continua ad essere previsto per il personale che, pur avendo compiuto i 67 anni di età (pensione di vecchiaia) entro il 31 agosto 2021, deve raggiungere il minimo contributivo di 20 anni. In tal caso, il trattenimento in servizio non potrà protrarsi oltre il **settantesimo anno di età**. Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27/12/2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, si ribadisce, devono essere presentate in forma cartacea entro il termine del **07 dicembre 2020** e devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico che ha la competenza di emettere il relativo provvedimento di proroga oltre il limite d'età, dopo che l'INPS avrà verificato l'anzianità contributiva maturata al 31/08/2021.

#### **Accertamento del diritto alla pensione**

L'accertamento del diritto a pensione sarà effettuato dalle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo e della tipologia di pensione indicata nella domanda di dimissioni, entro il termine del 24 maggio 2021. Qualora siano state presentate entrambe le istanze, l'INPS

valuterà il diritto a pensione per tutte le fattispecie richieste.

#### **APE SOCIALE, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci**

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno presentare domanda di **dimissioni cartacea entro il 31 agosto 2021**, con decorrenza **1° settembre 2021**, solo dopo aver ottenuto il riconoscimento da parte dell'INPS.

#### **SISTEMAZIONE DEL CONTO INDIVIDUALE**

Per la sistemazione del conto individuale di ciascun dipendente, con la suddetta Circolare Ministeriale, le Scuole sono invitate ad utilizzare in via prioritaria l'applicativo nuova Passweb, ovvero qualora impossibilitati all'utilizzo di tale applicativo ad aggiornare con cadenza settimanale ed entro il 5 febbraio 2021 i dati sul sistema SIDI, in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988, con ritenuta in Conto entrata tesoro. In merito al predetto adempimento seguirà imminente nota dell'INPS.

#### **PER IL PERSONALE PROVENIENTE DA ENTI LOCALI LE SEGRETERIE SCOLASTICHE DOVRANNO TRASMETTERE ALL'INPS LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**

- 1 – Mod. 98.2 o PA04 rilasciato dal Comune
- 2 – certificato di servizio
- 3 – Foglio matricolare militare
- 4- Copia assunzione Ente Locale
- 5- Aggiornare ricostruzione di carriera

**All'Ufficio pensioni personale ATA dovrà essere inviato il Mod. 350P o PA04 rilasciato dal comune.**

#### ***TEMPISTICA DI INSERIMENTO DELLA CONVALIDA DELLA CESSAZIONE AL SIDI***

Le cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 01/09/2021, come già avvenuto lo scorso anno, saranno acquisite al SIDI da questo ufficio dopo la comunicazione dell'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Le SS.LL. verificheranno nell'Area SIDI, tramite la funzione “ **Comunicazione INPS del diritto**” l'accertamento del diritto a pensione e le anzianità contributive maturate da ciascun dipendente che saranno comunicate dall'INPS, entro il 24 maggio 2021, notificando la scheda al personale interessato. Sarà cura dello scrivente ufficio comunicare la data di inizio del flusso dei dati.

Si ribadisce l'importanza della notifica tempestiva al personale interessato in quanto i dati contenuti nella scheda sono suscettibili di variazioni a seguito di ulteriori controlli .

Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni ed istruzioni operative in ordine alla trattazione delle domande di cessazione.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare ampia e tempestiva diffusione della presente circolare attraverso la pubblicazione all'Albo dell'istituzione scolastica e la notifica per presa visione di tutto il personale .

IL DIRIGENTE

Vincenzo Romano

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

**Dott.ssa Anna Pinto**

**Area III F 4**

Ministero dell'Istruzione

Ufficio IX - Ambito Territoriale di Caserta

Funzionario Coordinatore VI Unità Organizzativa

-Ruolo/Pratiche Pensionistiche

-Personale Scuola e Personale Interno

Esami di Stato

Via S. Lubich, 6, 81100 Caserta CE

0823 248238 Voip 67638 cell 3474785252

[anna.pinto.ce@istruzione.it](mailto:anna.pinto.ce@istruzione.it)



## *Il Ministro dell'Istruzione*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede che con *“decreto del Ministro della pubblica istruzione”*, è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 del medesimo articolo che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;
- VISTO l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali



## *Il Ministro dell'Istruzione*

- svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12, che fissa al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;
- VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della Funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
- VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;
- VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11 gennaio 2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

## **D E C R E T A**

### Articolo 1

*(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)*

1. È fissato al 7 dicembre 2020, ovvero al 28 febbraio 2021, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola,



## *Il Ministro dell'Istruzione*

- delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2021.
2. Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca.
  3. Entro il termine del 7 dicembre 2020, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

### Articolo 2

#### *(Accertamento dei requisiti pensionistici)*

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell'Istruzione/INPS.
2. I termini dell'accertamento di cui al comma 1 terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2021. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell'Istruzione.
4. Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il Ministero dell'Istruzione e l'INPS.

### Articolo 3

#### *(Adempimenti finali)*

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.



*Il Ministro dell'Istruzione*

3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO

*On. dott.ssa Lucia Azzolina*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucia Azzolina", written in a cursive style.

Firmato digitalmente da  
AZZOLINA LUCIA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

### Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2021	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2021		

Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205\*  
(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2021	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2021	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2021		

\*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi

**Opzione donna Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 476 Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Maturati al 31 dicembre 2019	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2019	58 maturati al 31 dicembre 2019

**Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni